

PROGRAMMA OPERATIVO

2023 – 2025

EPIZOOZIE

**Interventi nel settore della zootecnia a seguito
delle emergenze zootecniche, sanitarie e
veterinarie**

regime di Aiuti “De Minimis”

Reg UE m 1408/2013

Legge europea regionale 20 agosto 2015, n. 22 art. 26

INDICE

1. PREMESSA	pag. 3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	“ 3
3. OBIETTIVI	“ 5
4. MISURE d’INTERVENTO	“ 5
5. BENEFICIARI	“ 8
6. MODALITA’ di PRESENTAZIONE DELLE DOMANE	“ 9
7. DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO ed ENTITA’ DELL’OBIETTIVO	“ 9
8. OBBLIGHI E LIMITAZIONI	“ 10
9. FABBISOGNO FINANZIARIO	“ 11
10. REGIME DI AIUTI	“ 12
11. CLAUSOLA DI SOSPENSIONE – PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONE	“ 12
12. DISPOSIZIONI FINALI	“ 12

1. PREMESSA

Il presente Programma è volto a disciplinare gli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie, e gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie ed organismi nocivi agli allevamenti zootecnici della Regione Abruzzo. Nel quadro delle politiche agricole per lo sviluppo rurale, ed al fine di garantire la protezione della salute pubblica nonché la salvaguardia dell'economia aziendale e degli allevamenti animali, il presente programma prevede un sostegno per le aziende zootecniche che hanno subito perdite imputabili ad emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie;

In continuità con il precedente Programma, approvato con DPD019/248 del 6 novembre 2019, ne prosegue gli obiettivi e le finalità, tenendo conto in primis delle aziende le cui domande di indennizzo, già presentate in virtù dei regimi di aiuto n. 10/04 e n. SA 21409/2015SA, nonché della legge regionale n. 22/2015, non sono state soddisfatte per carenza di fondi nel Bilancio regionale e rischiano di non poter accedere al sostegno previsto, sulla base del quadro normativo unionale che impone agli Stati membri di *attivare i regimi di aiuto* relativi a un'epizoozia, entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall'epizoozia.

Gli aiuti previsti sono disciplinati dalla normativa unionale, statale e regionale di seguito descritta.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si richiamano, di seguito, le principali fonti normative comunitarie, nazionali e regionali:

FONTI COMUNITARIE

- Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare e che prevede (art. 18), in tutte le fasi della produzione, la rintracciabilità degli animali destinati alla produzione alimentare.
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/C 204/01), con i quali la Commissione, fra l'altro, considera con favore gli aiuti che contribuiscono al mantenimento ed al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico, nonché gli aiuti per servizi di consulenza, in quanto compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato.
- Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii., relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) 2016/429 che, all'articolo 109, prevede l'istituzione di una banca dati informatizzata degli animali terrestri allevati o custoditi.
- Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, con particolare riguardo all' art 26: "Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali 1." Gli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e

dell'eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3.

- Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii., relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

FONTI STATALI

- Decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, concernente l'identificazione e la registrazione degli animali (bovini, ovicaprini, suini e altre specie).
- Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN: art. 12).
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che, all'art. 3, comma 2, istituisce il sistema di reti di sorveglianza per assicurare che i prodotti di origine animale siano ottenuti da animali che soddisfano i requisiti sanitari previsti.
- Decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158 che, all'articolo 14, comma 1, prevede la richiesta di registrazione del titolare dell'azienda zootecnica, definita all'articolo 1 dello stesso decreto, presso il Servizio veterinario territoriale e che, all'articolo 32, prevede sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14.
- Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 che, all'articolo 2, prevede sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002.
- Decreto 28 giugno 2016, che sostituisce l'allegato IV del decreto del DPR 317/96 e prescrive la modalità informatizzata per la compilazione del documento di provenienza e destinazione degli animali (c.d. modello 4).

FONTI REGIONALI

Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, recante “*Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie*”, che prevede, fra l'altro, indennizzi in favore degli allevatori per la messa a disposizione degli animali sentinella, per l'abbattimento di capi animali morti o abbattuti, nonché per il ristoro del mancato reddito dovuto a fermo d'impresa imposto dalla competente autorità sanitaria. La richiamata legge regionale è stata integrata, da un punto di vista normativo, dai seguenti successivi provvedimenti:

- a) Deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P, con la quale sono stati approvati i criteri di erogazione delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15/2003;
- b) Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2007, n. 537/P, con la quale è stata approvata una variante alla precedente deliberazione;
- c) Deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2008 n. 158/P, con la quale sono state approvate le procedure d'indennizzo per l'anemia equina, modificate con successiva deliberazione 3 maggio 2010, n. 340/P;
- d) Legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, con la quale è stata fatta una interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale n. 15/2003, che ha incluso gli

- imprenditori artigiani (ditte boschive) che svolgono le attività previste dall'articolo 1 della L.R. n. 15/2003 tra i beneficiari della medesima legge (articolo 62);
- Deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2008 n. 158/P, con la quale sono state approvate le procedure d'indennizzo per l'anemia equina, modificate con successiva deliberazione 3 maggio 2010, n. 340/P.
 - Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, recante: “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)* (BURA 18 settembre 2015, n. 89 Speciale), che abroga la precedente legge regionale del 23 ottobre 2003, n. 15 e che, al TITOLO VI, disciplina l'applicazione del Reg. (UE) 702/2014 per interventi nel settore zootecnia.
 - Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39, recante “*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei* (BURAT Ordinario 26 novembre 2014, n. 47).

3. OBIETTIVI

In armonia con l'art 14 (Obiettivi) della legge regionale europea 2015 (L.R. n. 22/2015), e tenuto conto di quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali - Art. 26 Reg UE 2022/2472 -, possono essere finanziate misure atte:

- a) *ad indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e ad ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;*
- b) *al settore zootecnico e per i capi morti;*

4. MISURE d'INTERVENTO

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 26 del [Reg. \(UE\) n. 2022/2472](#), gli aiuti per le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli possono consistere in misure di prevenzione, di controllo ed eradicazione, nonché in misure destinate ad ovviare ai danni causati dalle epizoozie o dagli organismi nocivi. Nello specifico:

1. *Gli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.*

2. *Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:*

- a. *sono versati unicamente in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell'Unione;*
- b. *sono versati in uno dei seguenti ambiti:*
 - i. ***un programma pubblico***, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
 - ii. *misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente dello Stato membro; L 327/38 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2022 IT*
 - iii. *misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell'articolo 18, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;*
 - iv. *misure atte a prevenire, controllare ed eradicare le epizoozie in conformità del regolamento (UE) 2016/429.*

Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.

3. *Per quanto riguarda le malattie animali, gli aiuti sono concessi per quelle contenute nell'elenco delle malattie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, nell'elenco delle zoonosi di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (42) o nell'elenco di malattie animali, infezioni e infestazioni del Codice terrestre compilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale.*

4. *Gli aiuti possono essere concessi anche per malattie emergenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.*

5. *Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione dell'Unione impone che i relativi costi siano a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.*

6. *Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.*

7. *I regimi di aiuto relativi a un'epizoozia o a un organismo nocivo ai vegetali sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali.*

8. *Nel caso di misure relative a epizoozie, a organismi nocivi ai vegetali o a specie esotiche invasive, nel senso di specie esotiche invasive di rilevanza unionale quali definite all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (43) e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, dello stesso regolamento, che non si sono ancora verificate («misure di prevenzione»), gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:*

- a. *controlli sanitari;*
- b. *analisi, compresa la diagnostica in vitro;*
- c. *test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;*

- d. *acquisto, stoccaggio, distribuzione e somministrazione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari e biocidi;*
- e. *abbattimento o soppressione degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia, disinfezione o disinfestazione dell'azienda e delle attrezzature; f) istituzione o miglioramento delle misure di biosicurezza.*
9. *Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:*
- a. *test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;*
- b. *acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari e biocidi;*
- c. *abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità pubbliche competenti; 21.12.2022 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/39 IT (42) Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1). (43) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).*
- d. *pulizia, disinfezione, disinfestazione di aziende e attrezzature in funzione dell'epidemiologia e delle caratteristiche dell'agente patogeno o del vettore;*
10. *Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, la compensazione è calcolata esclusivamente in base:*
- a. *al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:*
- i. *a seguito dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali;*
- ii. *ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);*
- b. *delle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena, alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e alla rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);*
- c. *dei costi per la sostituzione delle attrezzature distrutte per ordine delle autorità competenti dello Stato membro. Ai fini del primo comma, lettera a), il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.*
11. *Dalla compensazione calcolata a norma del paragrafo 10 vengono detratti:*
- a. *a) tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;*
- b. *eventuali ricavi della vendita di prodotti relativi agli animali macellati o abbattuti o alle piante distrutte a fini di prevenzione o eradicazione per ordine delle autorità competenti.*
12. *Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie e dagli organismi nocivi ai*

vegetali di cui l'autorità competente dello Stato membro: a) ha formalmente riconosciuto un focolaio, nel caso di epizoozie; b) ha formalmente riconosciuto la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali

13. Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 8 e 9 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione, di controllo e di eradicazione. In deroga al primo comma, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui alle disposizioni seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso:

a. paragrafo 8, lettere d) ed e), e paragrafo 9, lettera b), nel caso di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;

b. paragrafo 8, lettera e), e paragrafo 9, lettera c), in caso di organismi nocivi ai vegetali e per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

14. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.

15. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 8, 9 e 10, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

5. BENEFICIARI

Possono usufruire dell'aiuto "de minimis" le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificate:

- **Aziende zootecniche colpite da epizoozie che hanno causato danni o perdite di reddito, di cui siano stati registrati i costi o i danni derivati;**
 - siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del codice civile;
 - abbiano mantenuto la iscrizione alla Camera di Commercio, ove prevista;
 - siano in possesso della qualifica di allevamento attivo, in caso di indennizzo per "fermo d'impresa";
 - siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dai precedenti regimi di aiuto n. 10/04 e n. SA.41209(2015/XA).
- **E' data priorità** abbiano alle domande di indennizzo per epizoozie presentate all'Amministrazione regionale in virtù della legge regionale n. 22/2015 e dei regimi di aiuto: n. 10/04, n. SA.41209 (2015/XA) nonché del *Programma operativo 2020-2022, istituito con determinazione n. DPD019/248 del 06/11/2019 – Codice univoco dell'aiuto 52159* e non siano state soddisfatte per carenza di fondi nel Bilancio regionale:

6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati (beneficiari) presentano apposita domanda, da far pervenire direttamente al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria, alle seguente pec: dpd019@pec.regione.abruzzo.it, allegando la seguente documentazione di base (oltre a quella che sarà eventualmente richiesta, in aggiunta, con le determinazioni dirigenziali di attuazione):

1. Domanda di compensazione dei danni agli allevamenti, con i seguenti allegati
 - a. Copia dell'Ordinanza di abbattimento
 - b. Copia del documento comprovante l'avvenuto abbattimento degli animali
 - c. Copia dell'Ordinanza di sequestro o isolamento degli animali emessa dall'autorità competente
 - d. Per l'indennizzo da abbattimento, decessi o macellazioni): certificazione veterinaria rilasciata dalla ASL competente per territorio, attestante l'avvenuto abbattimento, macellazione o morte degli animali, con l'indicazione del numero dei capi interessati ed il rispetto delle norme sanitarie e di registrazione degli stessi in anagrafe
 - e. Fattura o documentazione analoga dalla quale si rileva il valore degli animali
 - f. Per l'indennizzo da fermo d'impresa e mancato reddito: certificazione veterinaria rilasciata dall' ASL competente per territorio, attestante l'avvenuto abbattimento, macellazione o morte degli animali, con l'indicazione del numero dei capi interessati, il periodo di fermo d'impresa ed il rispetto delle norme sanitarie e di registrazione degli stessi in anagrafe
 - g. Per l'indennizzo da mancato reddito per ditte boschive: contratto registrato di esbosco e visura camerale attestante il codice ATECO specifico di ditta boschiva
 - h. Documento di Identità
 - i. Dichiarazione di non aver beneficiato contributi da altri Enti per il medesimo intervento di aiuto
 - j. Codice IBAN dove ricevere l'accredito dell'aiuto ammesso.

7. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO ED ENTITA' DELL'AIUTO

- a. L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta, in osservanza delle condizioni previste dal *regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019*.
- b. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa unica non può superare 25.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
- c. Il periodo di tre esercizi finanziari è determinato facendo riferimento al periodo che copre l'esercizio finanziario interessato ed i due esercizi finanziari precedenti.
- d. L'entità dell'indennizzo teorico ammissibile perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena è determinata per un periodo massimo di 120 giorni ad eccezione per bovini che è di 240 giorni;

- e. Per tutte le epizootie verificatesi dall'anno 2023 L'entità dell'indennizzo teorico ammissibile, per le aziende zootecniche interessate dai provvedimenti restrittivi dell'Autorità sanitaria competente in materia di epizootie, è determinata considerando i valori STANDARD VALUE determinati da ISMEA per la campagna assicurativa 2023 – comunicazione ISMEA n. 1091 DELL'11/01/2023 / Protocollo RA 0009691/11/01/2023,
- f. In virtù della normativa vigente in materia di “de minimis”, l'indennizzo teorico determinato con le procedure sopra descritte, se inferiore ad euro 25.000,00, sarà erogato per intero al netto dell'importo “de minimis” ricevuto nel triennio di riferimento.
- g. Se l'indennizzo teorico ammissibile per impresa unica è superiore all'importo di euro 25.000,00, lo stesso sarà erogato nella misura massima di euro 25.000,00, al netto dell'importo “de minimis” ricevuto nel triennio di riferimento.
- h. In definitiva, nella circostanza in cui l'importo dell'aiuto concedibile porti al superamento del massimale di euro 25.000,00, imposto dal Reg. (UE) n. 2019/316, l'aiuto è concesso per la frazione che rientra nello stesso limite massimo.

7.1 MODALITA' D'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario, dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

8 OBBLIGHI E LIMITAZIONI

- a. L'aiuto è limitato alle sole imprese attive nella produzione primaria:
 - in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, nonché con gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria;
 - in regola con la normativa europea, nazionale e regionale, in materia di identificazione e registrazione dei capi;
 - non destinatarie di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto bloccato.

E' fatto divieto ai Soggetti Beneficiari di ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalità, da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non compatibili.

Il Servizio competente del Dipartimento Agricoltura ha l'obbligo di:

- informare per iscritto l'impresa dell'importo concesso e del fatto che lo stesso si configura come aiuto "de minimis". Il controllo del massimale de minimis, avverrà attraverso l'istituzione del catalogo nel Registro Nazionale Aiuti, istituito all'interno del SIAN, con codifica SIAN CAR.
- conservare i dati riguardanti gli aiuti "de minimis" per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto.

9 FABBISOGNO FINANZIARIO

La determinazione del fabbisogno finanziario è legata sia alla richiesta proveniente dalle aziende della produzione primaria della Regione Abruzzo colpite da epizoozie, che dalla disponibilità finanziaria della pubblica Amministrazione.

Nella successiva tabella è riepilogato il numero delle domande di indennizzo e l'importo di aiuto richiesto, distinto per **anno che, ad oggi, risultano inevase per carenza di finanziamenti e per esaurimento** della validità dei rispettivi regimi di aiuti di stato attivati:

ANNO	ABBATTIMENTI E MANCATO REDDITO		ANIMALI SENTINELLA		TOTALE €
	<i>Numero domande</i>	<i>Indennizzo richiesto €</i>	<i>Numero domande</i>	<i>Indennizzo richiesto €</i>	
2018	2				
2019	1				
2021	2				
2022	2				
2023	1				
2010-2022	162.950,00		80	120.000,00	

Per gli anni del triennio 2023- 2025, il finanziamento pubblico necessario all'attuazione del regime di aiuti in questione, di carattere annuale, trova la copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 101630, art. 1, Piano dei Conti 1.04.03.99.000 e, per quanto di ulteriore necessità, sarà puntualmente determinato con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002 n.3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);

Nella tabella che segue è riepilogato le disponibilità per il triennio 2023-2025, distinta per anno:

Attività – art. 26 Reg. (UE) 2022/2472	2023 €	2024 €	2025 €
	100.000,00	50.000,00	50.000,00

10 REGIME DI AIUTI

Il presente Programma conserva la sua validità per il triennio 2023 – 2025, salvo diverse disposizioni che saranno emanate in sede nazionale o unionale. L'importo complessivo dell'aiuto concesso ad una singola impresa non può superare i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1408/2013, successivamente modificato dal Reg. (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019. Gli interventi saranno erogati attraverso l'istituzione del regime di aiuti "de minimis", conformemente alle disposizioni della normativa vigente, con un importo complessivo degli aiuti "de minimis", in ambito agricolo, non superiore a 25.000,00 euro nell'arco dei tre esercizi finanziari, ai sensi dei Regg. UE n.1408/2013 e n.316/2019 e del Decreto MIPAAF n. 5591 del 19 maggio 2020

11 CLAUSOLA DI ESENZIONE E SOSPENSIONE – PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONE

Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni unionali in materia di aiuti di Stato, tra le quali il rispetto del divieto sul cumulo e degli obblighi sulla trasparenza e sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6, comma 1, Decreto 115/2017, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2022/2472, il presente Programma Operativo 2023/2025 viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo <http://www.regione.abruzzo.it/> .

Per gli aiuti pubblici concessi alle imprese, inoltre, il competente Servizio del Dipartimento Agricoltura curerà l'implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato presente nel sito <https://www.sian.it/portale-sian/home.jsp>

12 DISPOSIZIONI FINALI

L'istituendo Regime di aiuti "de minimis" è operativo a partire dall'esercizio finanziario 2023.

Le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio di previsione 2023-2025 sono impegnate con il provvedimento di approvazione del presente Programma operativo.

Pescara, 29/12/2023

L'estensore
Dott. Valerio Colasante
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dr. Carlo Maggitti
Firmato digitalmente